

# OGM, MANCANO ANCORA LE RISPOSTE NECESSARIE

UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE HA RIGETTATO LA DECISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE DI VIETARE LA COMMERCIALIZZAZIONE DI UNA VARIETÀ DI MAIS TRANSGENICO. IL QUADRO GIURIDICO CONTINUA A ESSERE NEBULOSO E NON SEMPRE COERENTE. NON AIUTA PERCIÒ NÉ I CONSUMATORI, NÉ L'INDUSTRIA AGROALIMENTARE.

ATTUALITÀ

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea aggiunge un ulteriore capitolo a quella che da tempo può considerarsi, a torto o a ragione, la saga infinita degli organismi geneticamente modificati<sup>1</sup>. Dopo aver censurato alcuni Stati membri per non aver trasposto la direttiva 2001/18/CE<sup>2</sup>, adottando così una moratoria *de facto* contro gli Ogm<sup>3</sup>; dopo aver opposto il veto alla creazione di aree libere da Ogm<sup>4</sup> e dopo aver chiarito la nozione di ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (includendovi anche il polline)<sup>5</sup>, la Corte di giustizia Ue affronta ora il tema della coesistenza di colture Ogm e non, e la sua compatibilità con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute umana. La vicenda scaturisce dal diniego opposto da parte del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) a una ditta, specializzata nel commercio di sementi, che intendeva mettere in circolazione una varietà di mais transgenico. Il no era motivato dalla mancata predisposizione delle misure atte ad assicurare la convivenza tra colture, così come previste dall'art. 26 bis della direttiva 2001/18/CE<sup>6</sup>. La posizione ministeriale riceveva conforto anche

da un recente pronunciamento della Cassazione penale<sup>7</sup> che, ai fini della liceità della coltivazione di mais geneticamente modificato, aveva considerato doveroso il rispetto di determinate procedure autorizzative e, in ultima istanza, il permesso della regione interessata. Seppur originarie da un fatto diverso (sequestro di azienda), le questioni di fondo non erano diverse da quelle sottese al caso qui commentato, vale a dire l'ostacolo alla libertà di circolazione delle merci e, ancora una volta, il fatto di impedire agli agricoltori di coltivare sementi geneticamente modificate, nonostante, e qui è la nota stridente, la loro iscrizione nel Catalogo comune europeo. A differenza della Cassazione penale, che non ha avvertito il bisogno di rimettere la questione al vaglio della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato, come già in altre occasioni<sup>8</sup>, ha preferito farlo, ricevendo il responso in commento. Nel rigettare le ragioni del governo italiano, la Corte di giustizia, in coerenza con la propria giurisprudenza, osserva come agli Stati membri sia precluso assoggettare a nuove analisi del rischio gli Ogm già approvati per il consumo umano e il rilascio nell'ambiente in esito alla procedura (cd. *one-door-one-key*) di

cui al Regolamento (CE) n. 1829/2003. La Corte affronta anche il tema della coesistenza fra colture tradizionali e colture derivanti dall'applicazione delle moderne biotecnologie, accedendo all'idea che la mancata adozione di piani di coesistenza non ostacoli la messa in coltura di Ogm già approvati e inseriti nell'apposito registro europeo. D'altra parte, negli ultimi lustri le istituzioni europee si sono impegnate a individuare un punto di equilibrio fra la possibilità di utilizzare le moderne tecnologie agricole e l'esigenza di contenere il potenziale impatto economico negativo (specie nel caso di colture biologiche) che quest'ultime potrebbero riservare agli agricoltori desiderosi di mantenere colture convenzionali<sup>9</sup>. Ed è in questo quadro che si colloca la riflessione su come regolare tramite la responsabilità civile e/o sistemi d'indennizzo i danni generati dal rilascio di Ogm non autorizzati o dalla contaminazione accidentale di colture tradizionali<sup>10</sup>, seguendo la prospettiva indicata all'Unione europea dall'adesione al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27), che prescrive l'adozione di misure volte alla

regolamentazione del movimento e la gestione degli organismi modificati vivi (Ovm).

Nel complesso, il quadro giuridico in tema di Ogm, così come venutosi a comporre in anni di legislazione europea, di trasposizioni nazionali e di interpretazioni offerte a questo apparato normativo multilivello dalla giurisprudenza di Lussemburgo, oggi arricchitosi con la sentenza in commento, assume contorni ancora nebulosi, che non sembrano brillare per coerenza. Se nel caso sul miele tedesco la Corte di giustizia sembrava aver voluto rispondere ai desiderata di quanti reclamavano a gran voce una maggiore considerazione del diritto all'informazione dei consumatori, con un approccio giudicato anti-Ogm da alcuni commentatori, l'odierna pronuncia va nella direzione opposta<sup>11</sup>. Neppure la politica della Commissione europea sembra solcare rotte sicure. L'esecutivo dei 27 ha intrapreso procedure per infrazione innanzi alla Corte per il mancato rispetto del diritto europeo in materia di Ogm da parte degli Stati membri, salvo poi ricredersi, dichiarandosi disponibile ad accettare la possibilità che alcuni stati bandissero le coltivazioni Ogm dal proprio territorio<sup>12</sup>; ha investito notevoli risorse tramite il Joint Research Center (Jrc) per potenziare i meccanismi di individuazione delle tracce di Ogm non autorizzati, ma si è mostrato disponibile

ad accettare la presenza di varietà di Ogm non ancora autorizzati per la produzione mangimistica (c.d. *low level presence*) con il Regolamento (UE) n. 619/2011 (cfr. art. 2). Né la Commissione ha fatto alcun passo per vietare la produzione di cibi prodotti con enzimi derivanti da microrganismi geneticamente modificati, conscia dell'esigenza di sostenere la competitività e l'innovazione dell'industria europea.

Ne risulta un quadro complessivo che non può giovare, né ai cittadini, che continuano a nutrire estrema diffidenza per gli Ogm e i cibi transgenici<sup>13</sup>, né all'industria agroalimentare europea, che si trova ad affrontare un panorama normativo confuso, privo di univoci direttivi politiche. Il recente studio francese anti-Ogm, apparso con eccezionale tempismo a pochi giorni dal deposito della sentenza in commento sul *Food and Chemical Toxicology Journal*<sup>14</sup>, ha subito infiammato il palcoscenico mediatico ove si consumano le contese della "scienza post normale"<sup>15</sup>, lasciando presagire che la saga degli Ogm potrebbe presto arricchirsi, richiedendo nuove valutazioni da parte dell'Efsa.

**Enrico Togni, Francesco Planchenstainer, Umberto Izzo**

The Trento Lawtech Research Group  
www.lawtech.jus.unitn.it



## NOTE

<sup>1</sup> Per un quadro d'insieme che mette a confronto le dinamiche regolative statunitensi ed europee sul tema, M. Ferrari, U. Izzo, *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, 2012, 169 ss.

<sup>2</sup> CGCE, 9 dicembre 2008, C-121/07, in *Giur. it.*, 2009, 1789.

<sup>3</sup> CGUE, cause riunite dalla C 58/10 alla C 68/10.

<sup>4</sup> CGCE, 13 novembre 2007, n. 439, Cause riunite C-439/05 P e C-454/05 P in *Raccolta*, 2007, I-07141.

<sup>5</sup> CGUE 6 settembre 2011, Causa C-442/09, in *Ambiente e sviluppo*, 2011, 12, 1062.

<sup>6</sup> Il ritardo dell'Italia nel predisporre tali piani era stato determinato anche dalla declaratoria di incostituzionalità della legge 28 gennaio 2005, n. 5, per il mancato rispetto delle competenze regionali in materia di agricoltura.

<sup>7</sup> Cass. Pen., Sez. III, 15 novembre 2011-22 marzo 2012, n. 11148 in *Dir. giust.*, 23 marzo 2012.

<sup>8</sup> Il CdS era approdato peraltro a conclusioni analoghe a quelle della Corte di giustizia, senza scomodarla, C. Stato, Sez. VI, Sent., 19 gennaio 2010, n. 183, in *Riv. giur. amb.*, 2010, 3-4, 610.

<sup>9</sup> Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, *Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche*, COM(2009) 153 definitivo.

<sup>10</sup> B.A. Koch (ed.), "Liability and Compensation Schemes for Damage Resulting from the Presence of Genetically Modified Organisms", in *Non-GM Crops*, 2007, in rete: [http://bit.ly/Koch\\_2007](http://bit.ly/Koch_2007)

<sup>11</sup> CGUE 6 settembre 2011, Causa C-442/09. La pronuncia ha indotto la Commissione a investire della questione l'Efsa, che attraverso il suo *Gmo panel* ha poi ribadito la sicurezza del polline prodotto dal mais MON810, EFSA, "Statement on the safety of MON810 maize pollen occurring in or as food", *EFSA Journal* 2011, 9(11): 2434, p. 7 ss. (per il cui parere scientifico: <http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/doc/1149.pdf>).

<sup>12</sup> *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate*, Brussels, 13 luglio 2010, COM(2010) 380 final.

<sup>13</sup> Il 70% dei cittadini europei ritiene che i cibi geneticamente modificati siano fondamentalmente non naturali (Eurobarometro, 2011).

<sup>14</sup> Serafini et al., "Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize", [http://bit.ly/Serafini\\_2012](http://bit.ly/Serafini_2012).

<sup>15</sup> Illuminante sul punto l'affresco a tutto campo tracciato da M.C. Tallacchini, "Sicurezze e responsabilità in tempi di crisi", in *Riv. dir. alim.*, 2012, 1.